

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento di disciplina si fonda su :

1. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con DPR n.249 del 24/06/1998, modificato ed integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007, la C.M. n.3602/P0 del 31 luglio 2008, il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
2. il D.M. n.5 del 16 gennaio 2009
3. il Regolamento di Istituto

## Art.1 - PRINCIPI GENERALI

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
3. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica attraverso attività di natura sociale e culturale che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di quanto accaduto.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate - per quanto possibile - al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
5. Poiché alla scuola si riconosce una funzione educativa fondamentale nella formazione della personalità, le sanzioni disciplinari sono da essa attribuibili anche nel caso in cui le mancanze e le trasgressioni non siano materialmente compiute durante il tempo scuola all'interno dell'Istituto, ma siano in qualche modo riconducibili alla vita scolastica.
6. Il seguente regolamento disciplinare definisce quelle che sono le mancanze, le sanzioni, gli organi competenti, le procedure, le modalità di impugnatione.

## Art.2 - MANCANZE DISCIPLINARI

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad erogarle.

<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Organo erogante</b>
Mancanze disciplinari occasionali come : mancata esecuzione dei compiti, mancanza del materiale necessario alle lezioni, ritardi alle lezioni, disturbo sporadico alla lezione, ecc	Rimprovero verbale - assegnazione di esercizi o compiti aggiuntivi	Il docente della disciplina
Le mancanze disciplinari suddette sono reiterate	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto personale dello studente  e/o assegnazione di esercizi/lezioni aggiuntivi  e/o lettera di ammonizione inviata alla famiglia	Il docente della disciplina         Il DS sentito il parere del coordinatore di classe

Lo studente utilizza gli strumenti telematici durante le ore di lezione senza previa autorizzazione degli insegnanti	In progressione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiamo verbale</li> <li>- richiamo scritto con annotazione sul registro elettronico e sul libretto</li> <li>- convocazione dei genitori da parte degli insegnanti che rilevano il comportamento scorretto</li> </ul>	Il docente interessato  Il DS sentito il parere del docente interessato
Presenza di ripetute ammonizioni sul registro di classe . Allontanamento non autorizzato dall'aula; falsificazione della firma dei genitori o manomissione di documenti	Dall'assegnazione di lavori aggiuntivi di tipo educativo alla sospensione fino a 5 giorni	Consiglio di classe
Comportamenti offensivi nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale tutto della scuola. Violazioni della privacy o dei beni altrui. Uso improprio degli strumenti telematici durante l'orario scolastico. Allontanamento non autorizzato dall'Istituto Comportamenti che danneggiano i beni altrui o le strutture dell'istituto	A seconda della gravità dell'evento : <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegnazione di lavori aggiuntivi di tipo educativo</li> <li>- interventi di tipo educativo da parte del CdC e/o della psicopedagoga</li> <li>- sospensione fino a 10 giorni oltre al risarcimento di eventuali danni.</li> </ul>	Consiglio di classe
Comportamenti che si configurano come reati . Comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.	A seconda della gravità dell'evento assegnazione di lavori aggiuntivi di tipo educativo e sospensione fino a 15 giorni. Nei casi più gravi denuncia agli organi competenti.	Consiglio di classe
Atti vandalici e/o di violenza grave in ogni forma	Dalla sospensione di 15 giorni con assegnazione di lavori aggiuntivi di tipo educativo alla espulsione dall'Istituto	Consiglio di Istituto sentito il parere del consiglio di classe

### **art. 3 PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Il procedimento `e caratterizzato da una serie di passaggi che possono essere riassunti in quattro fasi:

• **1 fase** : il Dirigente Scolastico nel momento in cui ha notizia di episodi che si configurano come passibili di sanzioni disciplinari provvede a convocare il Consiglio di classe completo di tutte le sue

componenti e notifica la convocazione anche agli alunni interessati, se maggiorenni, o agli esercenti la responsabilità genitoriale, se minorenni, affinché possano esercitare il proprio diritto alla difesa.

• **2 fase:** Il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti vaglia i fatti, ascolta gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale. Il Consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a 15 giorni; qualora si prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato il competente Consiglio di Istituto, che adotterà procedura analoga a quella del consiglio di classe. Della seduta del Consiglio di classe è redatto un verbale analitico e preciso con individuazione dei presenti e degli assenti, del segretario verbalizzante, quindi viene firmato dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante. Il verbale dovrà contenere l'esposizione dei fatti con menzione degli atti acquisiti, le testimonianze verbali e le motivazioni del provvedimento finale, con particolare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione.

- 3 fase : il Dirigente Scolastico, visto il verbale redatto dal Consiglio di classe, redige l'atto conclusivo di erogazione della sanzione secondo quanto emerso. Il provvedimento conterrà le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione. Sarà, inoltre, indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale è possibile impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
- 4 fase : il provvedimento è notificato all'interessato e, se minorenne, ai titolari della responsabilità genitoriale. Si precisa che la sanzione è attuata immediatamente dopo la notifica.

N.B. Qualora uno dei rappresentanti degli studenti sia direttamente interessato dall'eventuale provvedimento disciplinare al momento della deliberazione lascerà la riunione insieme con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

#### **art.4. ORGANI DI GARANZIA**

- Contro le sanzioni disciplinari `e ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all' apposito **Organo di Garanzia interno alla scuola**

L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni per quanto contemplato all'art.5,c.1 del D.P.R. 235/2007. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene comunque confermata. L'Organo di Garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone, di un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

- **Organo di Garanzia Regionale:** Il c.3 dell'art.5 del D.P.R. 235/2007 esplicita una ulteriore fase impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del D.P.R.249/1998, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo `e di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal c.1 dell'art.5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione in base a quanto previsto dal c.4. Non `e consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il termine perentorio, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere, è di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non comunichi il parere, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

#### **art.5 RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**

Il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n.5 avente oggetto Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento all'art. 4, c. 2, prevede che:

c.2 L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente:

(a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari previste per comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – o ai comportamenti puniti regolamento di istituto con l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni

(b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione